

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 17/02/2026

FATTO

Questi i fatti oggetto del contendere. In data 12.05.2025 parte ricorrente si dimetteva dal proprio lavoro presso l'intermediario con effetto il giorno successivo. Contattava più volte le risorse umane, chiedendo che le venissero indicati conteggi e modalità di pagamento delle competenze di fine rapporto tenendo conto anche dell'indennità di preavviso non lavorato. In data 26.06.2025 veniva addebitato sul suo conto corrente un importo di € 29.409,29, con causale emolumenti. Il conto non era capiente e quindi ha dovuto richiedere un prestito per coprire l'addebito, considerando anche le ulteriori spese che avrebbe dovuto realizzare tramite lo stesso conto, tra cui il mutuo. Parte ricorrente chiede, quindi, che *"l'importo addebitato in modo forzato e di iniziativa venga restituito, per regolare nei modi corretti il pagamento del mancato preavviso"*, ritenendo *"il comportamento dell'istituto"* illegittimo *"in assenza di autorizzazione specifica"*.

L'intermediario eccepisce anzitutto l'inammissibilità per incompetenza per materia dell'ABF in quanto la contestazione si incentra su un onere una questione discendente dal rapporto di lavoro di parte ricorrente e non un bene o un servizio di natura bancaria. In ogni caso, ritiene la domanda infondata: (a) l'operazione contestata è stata regolarmente autorizzata dall'istante e, pertanto, è soggetta alla disciplina prevista dall'art. 5 D. Lgs. 11/2010; (b) in data 19.05.2025 provvedeva ad inviare la comunicazione allegata a mezzo raccomandata A/R con la quale veniva precisato che *"le competenze*

di fine rapporto saranno liquidate entro il prossimo mese di giugno sul suo conto corrente già noto alla Banca” e che il relativo cedolino sarebbe stato inoltrato al suo domicilio; (c) tale raccomandata veniva regolarmente ritirata in data 28.05.2025; (d) nella comunicazione inviata in data 04.06.2025 alle risorse umane parte ricorrente sollecitava l’inoltro del cedolino *“in quanto devo procurare la provvista necessaria”*, consapevole, dunque, che l’addebito sarebbe stato sul c/c in questione; (e) il prolungato e cosciente silenzio serbato da parte ricorrente configura l’autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 11/2020; (f) parte ricorrente non allega alcuna evidenza né del presunto sconfinamento del conto, né del presunto prestito contratto, né prova la circostanza che quest’ultimo sia stato richiesto proprio per far fronte all’addebito in argomento e comunque nessun sconfinamento si è verificato, tanto che al momento dell’addebito delle rate del mutuo e del finanziamento, il conto presentava la provvista necessaria. Parte ricorrente ha replicato per affermare che: (i) il ricorso presentato riguarda beni/servizi di natura bancaria, poiché contesta un addebito sul proprio c/c privo di autorizzazione; (ii) durante il rapporto di lavoro sul c/c sono stati effettuati esclusivamente accrediti e non addebiti; (iii) il giorno in cui ha ricevuto l’acconto ha chiamato la filiale che ha confermato lo sconfinamento in quanto il conto non era capiente; (iv) il prestito risulta dai movimenti del c/c; (v) il cedolino le è arrivato in data 27.06.2025, mentre l’addebito è stato eseguito in data 26.06.2025.

L’intermediario ha controreplicato per sottolineare che parte ricorrente non ha contestato nulla in ordine alla comunicazione inviata dalla Banca il 19.05.2025 a mezzo raccomandata A/R.

DIRITTO

In primo luogo, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di competenza dell’ABF sollevata dall’intermediario sul presupposto che il *“procedimento concerne un rapporto di lavoro e non un bene/servizio di natura bancaria”*. L’eccezione non coglie nel segno: materia del contendere non è la debenza o meno dell’indennità di mancato preavviso (che non pare neppure contestata) bensì la legittimità dell’addebito dell’importo di € 29.409,29 effettuato dall’intermediario a chiusura del rapporto di lavoro (cfr. per una situazione analoga, Collegio di Roma, decisione n. 3991/2015: *“Con il ricorso si contesta alla banca resistente la mancanza di autorizzazione e preavviso dell’addebito sul conto corrente. La controversia, in altri termini, è centrata non sul vaglio della sussistenza o meno della “giusta causa” di dimissioni, ma sulla legittimità dell’addebito de quo in relazione ai suindicati profili (mancanza di autorizzazione e preavviso) attinenti al rapporto (bancario) di conto corrente nonché su quella delle successive segnalazioni a loro carico presso la Centrale rischi per lo sconfinamento/il mancato pagamento dell’importo addebitato. Ad avviso del Collegio, quindi, l’eccezione non merita accoglimento, sussistendo la competenza a decidere dell’ABF, in quanto la domanda formulata nel ricorso attiene alla contestazione di un’operazione bancaria che si ritiene non autorizzata”*).

Quanto al merito, il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Parte ricorrente risulta aver rassegnato le proprie dimissioni senza dare il preavviso contrattualmente previsto in data 12/05/2025 e per effetto di ciò l’intermediario, in data 26.06.2025, ha addebitato in busta paga e, dunque, sul conto corrente la relativa indennità. Dall’esame di quanto in atti emerge che: (i) in data 12.05.2025, come si è detto, parte ricorrente si è dimessa con effetto dal giorno successivo; (ii) in data 19.05.2025 la Banca provvedeva ad inviare una raccomandata A/R, ritirata in data 28.05.2025, ove si affermava *“le competenze di fine rapporto saranno liquidate entro il prossimo mese di giugno sul suo conto corrente già noto alla Banca e che il relativo cedolino sarà inoltrato al suo domicilio. Le comunichiamo che in sede di conteggio delle sue competenze di fine rapporto di lavoro saremo ad addebitarle l’importo corrispondente al periodo di preavviso non prestato”*; (iii) l’addebito sul conto di € 29.409,29 veniva contabilizzato in data 26.06.2025; (iv) i cedolini di maggio e giugno

venivano inviati a parte ricorrente via mail il giorno successivo, 27.06.2025. Risulta, inoltre, agli atti che, al fine di conoscere modalità e conteggi del dovuto, parte ricorrente ha contattato l'ufficio risorse umane dell'intermediario quanto meno con mail del 04.06.2025 con cui ha chiesto *“il cedolino relativo alle competenze di maggio”* e di *“ricevere i conteggi relativi alle competenze per mancato preavviso in anticipo, in quanto devo procurare la provvista necessaria in modo che il saldo sia capiente”*. Risulta, infine, che in data 26.6.2025 parte ricorrente ha contattato l'ufficio risorse umane per chiedere informazioni sull'addebito effettuato quel giorno cui veniva risposto con la mail già indicata sub (iv) sopra e quindi in data successiva all'addebito.

Tutto ciò premesso, se è vero in punto di fatto che parte ricorrente era consapevole dell'imminente addebito su c/c su cui le veniva accreditata la retribuzione, non può trascurarsi il dato normativo (cfr. direttiva 2007/64/CE e D.lgs. di recepimento n. 11/2010), che è chiaro nell'escludere che il prestatore di servizi di pagamento possa effettuare un'operazione di pagamento a carico di un conto di pagamento in mancanza dell'autorizzazione del pagatore (*“Il consenso del pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento. In assenza del consenso, un'operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata”*, art. 5, comma 1, D.lgs. 11/2010). E nella specie tale autorizzazione non figura agli atti (non essendo, tra l'altro, disponibile il contratto di conto corrente ovvero il documento con cui è stata effettuata la domiciliazione relativa al regolamento delle competenze del rapporto di lavoro). Neanche è possibile – come pretende l'intermediario - rintracciare il consenso di parte ricorrente nella circostanza che essa avesse indicato il conto corrente utilizzato dall'ufficio Risorse Umane per il regolamento della retribuzione ovvero nel fatto che fosse consapevole dell'imminente addebito relativo al mancato preavviso. Ai sensi del comma 2 del già citato art. 5 D.lgs. 11/2010, infatti, il consenso a eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento.

L'addebito effettuato deve ritenersi pertanto non autorizzato e, come tale, illegittimo (in termini: Collegio di Milano, decisione n. 6409/2015 e Collegio di Roma, decisione n. 3991/2015). Conseguentemente, il prestatore di servizi di pagamento dovrà riportare il conto nello *“stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo”* (art. 11, D.lgs. 11/2010).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario riporti la situazione debitoria della ricorrente nella situazione in cui si sarebbe trovata se l'addebito contestato non avesse mai avuto luogo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE